



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"

E

IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

PER LA REALIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITÀ FORMATIVE PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, PER CURATORI E PER ESPERTI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA, BULLISMO E DEVIANZA MINORILE NONCHÉ DI ATTIVITÀ DI RICERCA/STUDIO E DI PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ STESSE.



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” – C.F.: 96154600587, P.IVA: 09503461007 – ente pubblico dipendente dalla Regione istituito con legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (per il seguito, *breviter*, “Istituto regionale”), in persona della dott.ssa Arcangela Galluzzo, cittadina italiana, nata a Bari il 24 ottobre 1963, C.F.: GLLRNG63R64A662K, nella sua qualità di Direttrice f.f. dell’Istituto regionale (incarico conferitole con Decreto Commissariale 21 giugno 2021, n. 118), domiciliata per la carica presso la sede del medesimo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 - 00192.

E

IL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – C.F. 80143490581 – istituito con legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (per il seguito, *breviter*, “Garante”), in persona del dott. Aurelio Lo Fazio, cittadino italiano, nato ad Anzio (RM) il 5 febbraio 1956, C.F.: LFZRLA56B05A323X, nella sua qualità di Direttore del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia” (incarico conferitogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana 1301 - 00163.

CONSIDERATO CHE

- l’Istituto regionale nell’ambito delle proprie attività istituzionali promuove e organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove e organizza ogni utile iniziativa scientifico-culturale, organizza corsi di preparazione ai concorsi per l’accesso alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie e, più in generale, svolge diversificate attività formative nell’ambito della propria *mission* istituzionale (artt. 2, 3 e 17 della l.r. 40/1987);



- il finanziamento dell'Istituto regionale è assicurato, tra l'altro, attraverso “...*proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici*”, intendendosi per essi “... *le risorse finanziarie derivanti dall'attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa*” (art. 21, commi primo, lett. c) e 1 bis della l.r. 40/1987);
- il Garante ai sensi della l.r. 28/2002 è competente, tra l'altro, a promuovere “... *la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o curatori nominati*” (art. 2, co. 1, lett. e));
- tra gli interventi che la Regione sostiene e promuove, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), figura anche la “... *organizzazione di corsi di formazione per gli educatori in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web*” (art. 2, co. 3, lett. c));
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec (2018)8 riconosce che la giustizia riparativa¹ “... *richiede competenze specifiche, codici di buone prassi e formazione accreditata*”;
- è interesse del Garante, in coerenza con le sue funzioni come prima ricordato, promuovere la realizzazione di percorsi formativi per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) nonché quelli per tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile;

¹ Intendendosi per essa, sempre ai sensi della CM/Rec (2018)8, qualsiasi processo, a complemento dei procedimenti penali tradizionali, o in alternativa a essi, “...*che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale*”, detto “facilitatore”.



- è istituito e tenuto, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, l'Elenco dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati ex articolo 11, comma 1 della l. 47/2017;
- il Protocollo d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Garante, sottoscritto in data 1° agosto 2017, stabilisce, ai fini dell'individuazione dei cittadini da iscrivere nel richiamato Elenco dei tutori volontari, che il secondo si impegni, in particolare:
 - a selezionare, previa divulgazione di un avviso pubblico funzionale alla raccolta delle candidature, i candidati disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori (quando la tutela riguarda fratelli o sorelle);
 - a formare i candidati selezionati, nel rispetto delle “Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (acquisite al prot. CRL RU 11881.I. del 26 maggio 2017);
- il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Componenti del progetto Famiglia, Minori e Immigrazione e il Garante, stipulato in data 2 maggio 2018, stabilisce che le parti si impegnino ad attivare un percorso di collaborazione finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e al supporto legale e all'orientamento dei tutori stessi;
- il Protocollo di intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma-Nona Sezione Civile-Ufficio del Giudice Tutelare e il Garante, stipulato in data 26 febbraio 2019, prevede che il secondo si impegni a curare la formazione e l'aggiornamento di volontari disponibili a svolgere la funzione di tutore in tutti i casi in cui la legge richiede la nomina a favore di persone di età minore presenti sul territorio regionale;
- con la nota prot. CRL RU 13283 dell'11 agosto 2020 la Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, sulla base del richiamato Protocollo d'intesa sottoscritto in data 1° agosto 2017, segnala al Garante “... *l'urgente necessità di implementare il numero di iscritti nell'elenco di privati cittadini disponibili ad assumere l'Ufficio di*



- tutore di minori stranieri non accompagnati istituito presso ...”* in considerazione dell’incremento delle presenze dei minori stessi nel territorio regionale e, in tale direzione, rappresenta l’esigenza di avviare la formazione di ulteriori tutori volontari;
- l’Istituto regionale e il Garante, in ragione ciascuno di un interesse pubblico diretto, attuale e corrispondente, come da richiamata normativa, alle rispettive finalità istituzionali, si impegnano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, a stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
 - il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 non rientra, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto: regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti; implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute; non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. Delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567);
 - più esattamente, sempre con riferimento all’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016, al presente accordo non si applica il decreto legislativo stesso in quanto concluso *“esclusivamente”* tra due amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di *“... tutte le seguenti condizioni:*
 - a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*



TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LE PARTI (ISTITUTO REGIONALE E GARANTE)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo, di seguito “Convenzione”, si attiva una collaborazione tra l’Istituto regionale e il Garante (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta alla valutazione di esigenze formative e modalità di soddisfacimento delle stesse, all’individuazione e alla realizzazione di attività formative mirate, di attività di ricerca e studio nonché di pubblicazioni in ambiti di interesse comune e connesse alle attività stesse.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. L’oggetto della collaborazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare quale forma di ristoro delle spese sostenute dall’Istituto regionale per tutta la durata della Convenzione, consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione di attività formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, per tutori volontari di altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile nonché nello svolgimento di attività di ricerca e studio e nella produzione di pubblicazioni concernenti le materie stesse.

2. Relativamente alle attività formative di tutori volontari, esse concernono in particolare lo svolgimento di corsi di formazione per:

- a) tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, con attività didattica di complessive 30 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo programmi



definiti e concordati in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 3;

b) tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, con attività didattica di complessive 8 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo programmi definiti e concordati in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 3.

3. Le attività di formazione di cui al comma 2 sono rivolte ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata un'adeguata conoscenza della lingua italiana). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa relativa al soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in merito alle attività di eventuale tutore volontario. L'attività di verifica del possesso di tali ultimi requisiti, così come qualunque altra attività diretta, anche attraverso colloqui funzionali, a individuare i soggetti da ammettere ai corsi di formazione viene svolta dalla struttura amministrativa di supporto al Garante;
- b) residenza in Italia;
- c) aver compiuto il 25° anno di età;
- d) essere in possesso del diploma di scuola superiore secondaria;
- e) essere nel godimento dei diritti civili e politici;
- f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione;
- g) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 350 del codice civile e, in particolare, consequenzialmente, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, essere in possesso della responsabilità genitoriale, non essere iscritto nel registro dei falliti;
- h) non essere stato rimosso da altra tutela;
- i) avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale;
- l) avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore;
- m) eventuali e ulteriori specifici requisiti richiesti in relazione al tipo di formazione attivata, indicati nei rispettivi avvisi pubblici.



Art. 3

(Commissione paritetica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione è costituita una Commissione paritetica composta dai quattro membri, di cui due in rappresentanza dell'Istituto regionale e due in rappresentanza del Garante, di seguito indicati:

- a) per l'Istituto regionale, la dott.ssa Arcangela Galluzzo, in qualità di Direttore *pro tempore* dello stesso, e la dott.ssa Angela Lardieri ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato;
- b) per il Garante, il dott. Massimo Messale, in qualità di dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto al Garante stesso, e la dott.ssa Alessandra Botta ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato.

2. La Commissione paritetica provvede, in particolare, a:

- a) definire i contenuti e le modalità di attuazione delle attività previste dall'articolo 2;
- b) definire e curare la pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle attività formative oggetto della presente Convenzione;
- c) selezionare i docenti delle varie materie individuandoli tra quelli iscritti all'Albo dei docenti dell'Istituto Jemolo;
- d) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
- e) individuare le misure da adottare per la risoluzione di problematiche eventualmente evidenziate.

Art. 4

(Adempimenti delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a progettare, organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione di cui all'articolo 2 nonché le altre attività ivi previste, secondo programmi e modalità concordati in sede di Commissione paritetica.

2. Le Parti convengono di collaborare alle scelte tecnico-scientifiche degli interventi, alla progettazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e alla cura degli aspetti



amministrativi degli stessi.

3. Al fine di garantire una maggiore partecipazione i corsi di formazione sono realizzati online mediante le piattaforme informatiche individuate dall'Istituto regionale ovvero in presenza presso le sedi opportunamente attrezzate messe a disposizione dallo stesso.

4. Le Parti convengono che i costi che l'Istituto regionale sostiene nella prima fase di attuazione della presente Convenzione, anche alla luce del piano dei costi per le attività formative di cui all'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non possono eccedere l'importo di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/zerozero).

Art. 5

(Versamento del ristoro)

1. Gli importi che il Garante versa, a titolo di ristoro delle spese sostenute, all'Istituto regionale, presuppongono da parte di quest'ultimo:

- a) la conclusione delle attività formative;
- b) la presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute, sulla base dei costi indicati nell'Allegato A alla presente Convenzione.

2. Gli importi a titolo di ristoro di cui al comma 1 sono versati dal Garante all'Istituto regionale entro 60 giorni dalla produzione completa della documentazione prevista nel comma stesso. Per tali importi non trova applicazione l'IVA, in quanto sono erogati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e, dunque, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali:

- “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);



— non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito “... *i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ... per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi*” (co. 3, lett. b)).

Art. 6

(Responsabili della Convenzione)

1. Il responsabile della Convenzione per l'Istituto regionale è il Direttore *pro tempore* dello stesso, mentre per il Garante è il Direttore *pro tempore* del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”.

Art. 7

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, fatta salva l'ultimazione delle attività avviate durante la sua vigenza.

2. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della Convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 8

(Risoluzione dispute)

1. Eventuali disaccordi nell'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sono risolti amichevolmente tra le Parti. In caso di mancato accordo il giudice competente è il Foro di Roma.

Art. 9

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente Convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



2. La presente Convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altra convenzione già sottoscritta tra le Parti che persegue le medesime finalità.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il 27 aprile 2022

PER L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "A.C. JEMOLO"
FIRMATO DIGITALMENTE.

La Direttrice f.f. dott.ssa Arcangela Galluzzo

PER IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
FIRMATO DIGITALMENTE.

Il Direttore del servizio "Organismi di controllo e garanzia"

Dott. Aurelio Lo Fazio